



Regione Lombardia

DECRETO N. 1651

Del 12/02/2020

Identificativo Atto n. 65

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

CAP HOLDING SPA - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 211 DEL D.LGS. 152/2006, ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO CHE EFFETTUA RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEI FANGHI BIOLOGICI PRESSO IL SITO DEL DEPURATORE DI SAN GIULIANO OVEST

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

Il dirigente della Struttura Autorizzazioni Ambientali

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, "Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461";
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 avente per oggetto: "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]" ed in particolare l'art. 21 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;

PRESO ATTO che la ditta Cap Holding spa (nel seguito "il proponente"), in data 05/06/2019 (in atti regionali prot. T1.2019.0018369 del 06/06/2019) ha depositato presso la Struttura Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente e Clima istanza - ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. 152/06 - per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un Impianto sperimentale per il trattamento dei fanghi biologici;

ATTESO che il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Struttura Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, con nota in atti reg. prot n. T1.2019.0023364 del 19/07/2019 e contestualmente si richiedevano chiarimenti e si procedeva quindi alla sospensione dei termini procedurali;

CONSIDERATO che in data 06/09/2019 il proponente ha inviato integrazioni (nota



Regione Lombardia

in atti reg.li T1.2019.0029363 del 16/09/2019);

CONSIDERATO che in data 08/10/2019 (prot. reg. T1.2019.0035047) è stata convocata Conferenza di Servizi di cui si riporta stralcio del verbale, dal quale si rilevava la necessità di alcune integrazioni.

“Cap Holding illustra il progetto PerFORM Water 2030, che ha lo scopo sperimentare e diffondere conoscenza e tecnologie innovative sul trattamento fanghi, per dimostrare la funzionalità del mono incenerimento di fanghi biologici da depurazione. La ditta precisa che l'impianto sperimentale verrà collocato all'interno di un capannone già esistente all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione. Le innovazioni di questo processo sono costituite dalla camera di combustione a griglia mobile e da quella di post-combustione ad essa solidale. Inoltre è stata eseguita una modellazione termo-fluidodinamica del processo di combustione e sarà studiata e sperimentata l'estrazione di fosforo dalle ceneri prodotte.

Regione Lombardia chiede chiarimenti sulle campagne di analisi.

La ditta precisa che il funzionamento dell'impianto sarà di campagne di 7 giorni non continuativi, per circa 10 -15 giorni/anno in modo da limitare i quantitativi al di sotto delle 50 tonnellate/anno. Gli scopi della sperimentazione sono la validazione del modello termo-fluidodinamico, la valutazione del rendimento di combustione e dell'efficacia della tecnologia, la comprensione dei bilanci di energia per la valutazione dell'autosostentamento termico e il recupero del fosforo dalle ceneri.

L'impianto sperimentale sarà smantellato al termine della sperimentazione e un'eventuale realizzazione a scala industriale non verrà realizzata in questo sito in quanto all'interno del Parco Agricolo Sud Milano.

Viene data lettura del parere trasmesso dalla Città Metropolitana di Milano in data 21/10/2019 con prot. prov. 241942 del 18/10/2019 in cui vengono richiesti chiarimenti alla ditta su diversi aspetti che saranno oggetto di integrazioni da parte della società.

Regione chiede dettagli sulla gestione dei rifiuti in uscita, la ditta specifica che le ceneri verranno gestite in deposito temporaneo e che indicativamente ogni 3 giorni i rifiuti verranno avviati a smaltimento.

La ditta precisa che all'interno del sito del depuratore è stato allestito un laboratorio dove i campioni di ceneri potranno essere analizzati; ulteriori campioni potrebbero essere inviati al Politecnico per analisi specifiche.

Per quanto riguarda il destino dei rifiuti viene specificato che verrà indetta gara apposita per individuare gli impianti di destino.

La ditta informa che ha acquisito i pareri positivi dei VVFF e del Parco inerenti gli aspetti paesaggistici e che lo stesso Parco ha inviato alla Soprintendenza la richiesta di parere.

Conclusioni: La Conferenza alla luce delle integrazioni documentali necessarie dà atto che la procedura di autorizzazione ex art.211 del d.lgs. 152/2006 è sospesa sino al



Regione Lombardia

ricevimento della documentazione integrativa.

La ditta si impegna a trasmettere tale documentazione entro 15 giorni dalla data odierna".

CONSIDERATO che il proponente ha depositato la documentazione richiesta in sede di conferenza di servizi in data 11/11/2019, in atti. reg. T1.2019.0046960;

CONSIDERATO che in data 20/12/2019, con nota in prot. reg. T1.2019.0057570, l'autorità competente ha comunicato di non ravvisare la necessità di svolgere un'ulteriore conferenza di Servizi, alla luce del fatto che non erano pervenute ulteriori osservazioni e, con la medesima nota, è stato trasmesso l'allegato tecnico per l'acquisizione di eventuali riscontri;

VISTA la documentazione depositata dal proponente ed esaminata nell'ambito dell'istruttoria, comprensiva del progetto e relativi allegati, nonché della documentazione integrativa trasmessa;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- conclude il relativo procedimento nel termine di 93 giorni dalla data di deposito delle integrazioni richieste nella conferenza dei servizi del 11/11/19, a fronte dei 75 giorni previsti, a seguito di un disguido tecnico nella trasmissione ad ATS della documentazione, che ha prodotto la necessità di garantire alla stessa il tempo utile alla valutazione;
- concorre all'obiettivo Ter. 09.02.195 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale";

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della l.r. 17/2014;

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 211, la ditta Cap Holding [srllspa](#) alla realizzazione e all'esercizio di un impianto che effettua ricerca e sperimentazione per il trattamento dei fanghi biologici presso il depuratore di San Giuliano Ovest, sito nel Comune di San Giuliano Milanese (MI), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico (All. A al presente decreto), nonché secondo le planimetrie predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r.10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'autorizzazione ha durata di 2 anni dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5 del presente provvedimento;
3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Città Metropolitana di Milano, che può avvalersi del



Regione Lombardia

dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, cui spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;

4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto;

5. di determinare in € 21.195,23 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia, relativamente alle operazioni di seguito riportate:

| Operazioni | Tipo di rifiuti | Quantità | Importo [€] |
|------------|-----------------|----------|-------------|
| R1 | Non pericolosi | 50 t | € 21,195,23 |

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

6. di disporre che l'azienda provveda al versamento dell'imposta di bollo per l'emissione del presente atto;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata alla ditta, al Comune di San Giuliano Milanese, alla Città Metropolitana di Milano, ad ARPA Lombardia, ad ATS Milano;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL per la sola parte dispositiva; l'allegato tecnico sarà pubblicato sul portale di Direzione, nella sezione Rifiuti;

9. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
ANNAMARIA RIBAUDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge